

ALLEGATO DELIBERA G.C. N. 83 DEL 24/09/2009

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI.

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 110 comma 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 le procedure comparative adottate dal Comune per il conferimento degli incarichi individuali a soggetti esterni con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa .

Rientrano nella presente disciplina tutti gli incarichi individuali attraverso i quali il Comune, in relazione a specifici progetti o ai programmi funzionalmente connessi con l'attività dell'Ente, necessita di una prestazione di particolare e comprovata specializzazione universitaria o comunque non ottenibile attraverso la propria dotazione di personale.

Detti incarichi non devono riguardare attività generiche e comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'Ente.

Rispondono ai requisiti del precedente comma:

- gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e di collaborazione;
- incarichi a contenuto operativo consistenti in prestazioni tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

Articolo 2 (Definizioni)

Gli incarichi di cui al precedente art . 1 possono configurarsi come:

- rapporto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, per il quale si intende quel rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato;
- rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale, per il quale si intende quel rapporto in cui la prestazione non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che, al contrario, comporta obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'unica prestazione ad esecuzione istantanea, occasionale, destinata a non ripetersi nel tempo;
- incarico professionale, per il quale si intende quel rapporto in cui la prestazione di tipo intellettuale, rispondente alla disciplina del codice civile nonché dalle norme dell'ordinamento professionale al quale appartiene l'incaricato, è priva di qualsiasi forma di coordinamento o direzione da parte del committente.

Articolo 3 (Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne)

L'Amministrazione conferisce gli incarichi esterni di cui al precedente art. 1, solo ed esclusivamente nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) comma 55 e qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.

In particolare, durante la fase istruttoria occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, requisito da verificare attraverso una reale ricognizione;
- c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione;
- e) il compenso corrisposto deve essere proporzionato all'attività effettivamente prestata e l'utilità conseguita.

Agli incarichi di consulenze, studi e ricerche e di collaborazione si può ricorrere quando tali incarichi sono finalizzati ad acquisire un apporto di conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente che conseguentemente implicano conoscenze professionali specifiche, che non si possono, nella maniera più assoluta, riscontrare nelle strutture organizzative interne.

Si potrà inoltre ricorrere al conferimento degli incarichi di cui al comma 1 qualora venga documentata, previa espressa ricognizione, l'impossibilità e/o la non convenienza di utilizzare personale dipendente dell'ente, pure in possesso dei requisiti professionali necessari, ma più utilmente utilizzato in altre attività istituzionali che altrimenti verrebbe penalizzata dalla scarsità quantitativa e qualitativa del personale effettivamente in servizio nonché nel caso in cui l'aggiornamento o la formazione del personale dipendente dall'ente per far fronte a specifiche esigenze sopravvenute risultasse inadeguata rispetto alla importanza e/o alla complessità delle tematiche da affrontare.

Rientrano, in via esemplificativa, nella fattispecie degli incarichi di consulenze, studi e ricerche i seguenti tipi di prestazione:

- Studio e soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione;
- Prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi;
- Consulenze legali al di fuori di rappresentanza processuale e nel patrocinio dell'Amministrazione;
- Studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi e normativi.

Non rientrano nella fattispecie degli incarichi di consulenza, studi e ricerca quelli conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione, quali:

- prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- appalti ed esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- gli incarichi conferiti ai sensi del "codice dei contratti" di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Articolo 4 (Competenze)

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti dai Responsabili di Servizio secondo le rispettive competenze. E' attribuita agli stessi la responsabilità delle procedure di seguito disciplinate.

Articolo 5 (Procedure)

Al fine di assicurare adeguata pubblicità e trasparenza alla procedura comparativa, il Comune emana apposito avviso di selezione nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi.

L'avviso di selezione per la stipula dei contratti viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente, e qualora lo stesso non fosse operativo, all'albo pretorio del Comune per un periodo di tempo non inferiore a *10 giorni*.

Resta ferma la possibilità del Responsabile di Servizio di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicizzazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.

A tale scopo il Responsabile di Servizio competente approva con propria determinazione i contenuti del disciplinare di incarico e dell'avviso di selezione.

L'avviso di ciascuna procedura selettiva deve contenere:

- la descrizione della professionalità richiesta e i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
- la sua durata;
- il compenso previsto;
- le modalità selettive previste (titoli oppure titoli e colloquio);
- la indicazione del contenuto dell'eventuale colloquio;
- il diario dell'eventuale colloquio, da fissarsi non prima di 3 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di selezione, ovvero, se non indicato nel medesimo avviso, da rendere noto successivamente ai candidati almeno 5 giorni prima del colloquio stesso mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Arizzano;
- la previsione di penalità in caso di mancato o ritardato o incompleto espletamento dell'incarico;
- ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

Art. 6 (Modalità e criteri di selezione)

La selezione è affidata al Responsabile di Servizio nel quale si rende necessario l'ausilio del prestatore.

Il Responsabile di Servizio può avvalersi di apposita commissione, che egli stesso presiede, costituita da membri interni o, motivatamente, da idonei soggetti esterni.

La selezione è effettuata sulla base di una valutazione, basata sui seguenti parametri:

- analisi del curriculum;
- eventuale colloquio.

Nella prima ipotesi, analisi del curriculum, l'assegnazione dell'incarico avviene a seguito di esame comparativo dei titoli, miranti ad accertare la maggiore coerenza degli stessi con la formazione professionale e l'esperienza richiesta per l'attività da espletare, in relazione allo specifico obiettivo o progetto

Il curriculum deve comprendere, oltre al titolo di studio specifico e l'abilitazione professionale, se richiesta, in particolare le prestazioni, gli studi, le esperienze lavorative, pubbliche e/o private da cui potere desumere il requisito dell'alta professionalità attinente alla materia oggetto dell'incarico.

Nella seconda ipotesi, colloquio, alla valutazione dei titoli si aggiunge un colloquio mirante a valutare le competenze tecnico - professionali e le capacità relazionali e motivazionali.

In ambedue i casi la procedura di valutazione non costituisce procedura di reclutamento.

Nel caso colui al quale l'incarico è assegnato non possa accettare, lo stesso può essere assegnato ad altro candidato che abbia partecipato alla procedura comparativa e sia stato positivamente valutato.

Art. 7 (Conferimento dell'incarico)

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico, che deve contenere i seguenti elementi:

- la natura della prestazione;
- la tipologia dell'incarico;
- l'oggetto e gli obiettivi dell'attività;
- il luogo in cui viene svolto l'incarico;
- la durata;
- il compenso;
- il divieto di rinnovo dell'incarico.

Il contratto viene sottoscritto dal Responsabile di Servizio interessato. Qualora assuma la forma della lettera d'incarico, il prestatore d'opera deve espressamente sottoscrivere la stessa per accettazione.

Entro i 30 giorni successivi alla stipula del disciplinare il Responsabile del Servizio trasmette alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti gli atti relativi al conferimento degli incarichi in oggetto .

Art. 8 (Disposizioni particolari)

Il Responsabile di Servizio competente, con provvedimento adeguatamente motivato, sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, e dell'eventuale normativa di riferimento, può procedere all'individuazione del prestatore d'opera o mediante procedure semplificate rispetto a quanto indicato nei precedenti commi o direttamente, prescindendo dall'espletamento della procedura comparativa, qualora ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- b) per incarichi individuali di durata non superiore a complessivi 60 giorni nell'anno di riferimento e in relazione ai quali si preveda di corrispondere un compenso non superiore ad € 2.000,00;
- c) quando l'incaricato sia un dipendente della pubblica amministrazione, debitamente autorizzato dalla propria amministrazione, se non a part-time e sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l'incarico richiesto.

Nei casi suindicati è comunque fatto obbligo al Responsabile di Servizio competente di dare pubblicità dell'incarico affidato mediante avviso, da pubblicare per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni sul sito internet dell'Ente o se non operativo all'albo pretorio pubblicando i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato; in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto

I contratti relativi sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente. Non soggiacciono alla disciplina degli articoli 5 e 6 del presente regolamento gli incarichi inerenti la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione Comunale che sono invece affidati "intuitu personae", sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, e dell'eventuale normativa di riferimento.

Nel caso di conferimento di incarichi a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni è necessario:

- a) acquisire preventivamente la autorizzazione della stessa amministrazione;

- b) comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti;
- c) comunicare all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente.

La spesa complessiva annua per gli incarichi oggetto del presente regolamento non potrà superare il 10% della spesa complessiva del personale come rilevata dalla classificazione economica (intervento 1 spese di personale) del bilancio di previsione iniziale.

L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale

Di dare atto che non trova applicazione il disposto dell'art. 42 della legge n. 311 del 30.12.2004, nella parte in cui dispone che l'atto di affidamento di incarichi e consulenze deve essere corredato dalla valutazione dell'organo di revisione economico finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla corte dei conti, in quanto detta disposizione trova applicazione per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti e non in questo che ha una popolazione inferiore.

Di sottoporre gli atti di affidamento di incarichi e consulenza al controllo preventivo di legittimità della Sezione Centrale di Controllo della corte dei conti di Roma, ai sensi dell'art. 17 comma 30 del D.L. 78/2009,.

Art. 9 (verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

La liquidazione del saldo relativo al compenso è subordinata alla presentazione nei termini di apposita relazione, di elaborati, dell'eventuale studio finale. Tali elaborati dovranno contenere indicazioni sul beneficio apportato all'Ente.

ART. 10 (Disposizioni finali)

Devono considerarsi abrogate tutte le norme previste dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, incompatibili con il presente regolamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

Il presente regolamento è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.